# Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE

A02020 del



**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

25/09/2025

# **DECRETO DIRIGENZIALE** (con firma digitale)

**Proposta n.** 2089 **del** 23/09/2025

0	Oggetto:				
	Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso				
	residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre				
	2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Daniela Vattani, in qualità di proprietaria.				

avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali di Sopra, Fg. 81 part. 698 - ID 9985

# Estensore LUZZI FRANCESCA \_\_\_firma elettronica\_\_\_\_ Responsabile del procedimento LA SCALA MICHELANGELO \_\_\_firma elettronica\_\_\_\_ Responsabile dell' Area R. FIOCCO \_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_ Direttore AD INTERIM L. MARTA \_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

**Oggetto:** Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Daniela Vattani, in qualità di proprietaria, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali di Sopra, Fg. 81 part. 698 – ID 9985

## IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016":

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

### CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che "In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo";
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", all'art. 1 è stato disposto che "1.Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2025, esclusi i casi di edifici singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;

### CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200003052662023, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 844223 del 01/07/2024, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Daniela Vattani, in qualità di proprietaria, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali di Sopra, Fg. 81 part. 698 – ID 9985;

### DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 1366131 del 06/11/2024, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati

richiesti al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;

- con nota prot. n. 524359 del 14/05/2025, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante quanto riportato nel capoverso che precede e considerata la persistenza di carenze documentali, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

VISTO l'allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

### **DECRETA**

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Daniela Vattani, in qualità di proprietaria, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Casali di Sopra, Fg. 81 part. 698 – ID 9985.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata	☑ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)					
Procedura Sempinicata	☐ <b>DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis</b> (SCIA parziale)					
Costo convenzionale al netto di Iva: € 147.620,56 (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)						
NTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI GRAVI DI EDIFICI AD USO ABITATIVO (CAPO III, SEZIONE III del TURP)						
Dati generali						
Provincia		Rieti				
Comune		Amatrice Località Casali di Sopra Daniela VATTANI				
Via						
Richiedente						
Professionista		Valter ANTONELLI				
Dati Catastali		Fog. <b>81</b> particella <b>698</b>				
Dati identificativi dell'ista	nza					
Piattaforma informatica		-				
D fascicolo GE.DI.SI.: 1205700	20000305266	2023				
USR		9				
D Istanza: <b>9985</b>						
Protocollo: <b>844223</b> del <b>01/07/</b>	2024					
struttore: <b>Geom. Salvatore Po</b>	olicarpio					
Richiesta anticipo Spese Tecni	che (Ord. 94/	<b>2020)</b> sì □ no ⊠				
Controllo preventivo (art. 12 c	. 1 Ord. 100/2	2020) preliminare $\square$ preventivo $\boxtimes$				
Bonus fiscali			sì ⊠ no □			
		Riparazione con rafforzamento locale				
		Demolizione collabente				
Tipologia di intervento:		Collabente vincolato				
		Ripristino con miglioramento sismico				
	Adeguamento/ <b>De</b>		o/Demolizione e ricostruzione	$\boxtimes$		
		Residenziale				
Destinazione e tipologia edificio:	:	Prevalentemente residenziale				
		Produttivo assimilabile a residenziale				
		Singolo proprietario				
Natura giuridica della titolarità del contributo:		Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)				
		Condominio registrato				
		Consorzio				

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di Demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dalla Sig.ra Daniela Vattani relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto al NCEU Foglio 81 Part. 698 - ID 9985.

### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 01/07/2024 con prot. 844223 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici con danni gravi per conto della Sig.ra Daniela Vattani, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice, distinto in Catasto al foglio 81, mappale 698, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GE.DI.SI.);
- con nota Prot. 850302 del 02/07/2024, questo ufficio ha comunicato che l'istanza presentata è stata estratta per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma n. 100 del 9 maggio 2020;
- con nota Prot. 1037793 del 22/08/2024 (prot. Comune n. 15854 del 22/08/2024) il Comune di Amatrice invitava il tecnico incaricato a revisionare la documentazione già presentata sulla base della check list approvata con determina n. 6 del 05/08/2024 e a caricare gli elaborati mancanti tramite integrazione volontaria sulla piattaforma informatica GEDISI;
- con nota Prot. 1366131 del 06/11/2024 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 1414528 del 18/11/2024 (prot. Comune n. 21744 del 18/10/2024) il Comune di Amatrice ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa, comunicando contestualmente la richiesta di sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con Prot. 95218 del 27/01/2025 il tecnico incaricato ha comunicato con posta certificata un ritardo nell'invio delle integrazioni richieste;
- con Prot. 1644851 del 10/02/2025 il tecnico incaricato ha comunicato la rinuncia dell'incarico professionale affidato da parte della committenza;
- con nota Prot. 524359 del 14/05/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

### PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;
- che il professionista incaricato non ha presentato alcuna integrazione alle note emesse da questo Ufficio;

- che, inoltre, il Comune di Amatrice con nota Prot. 21744 del 18/11/2024 acquisita da questo Ufficio con Prot. 1414528 del 18/112024 ha richiesto integrazioni per la completezza dell'istanza presentata, e non ha comunicato la conformità urbanistica ed edilizia della pratica in oggetto in quanto "incompleta e priva dei requisiti di efficacia".

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 26/08/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria *Geom. Salvatore Policarpio*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Validatore
Ing. Roberto Capalbo
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs
39/1993)